


# Stipendio: aumenterà nel 2019 in attesa del rinnovo. Ecco come

 [orizzontescuola.it/stipendio-non-si-abbassa-nel-2019-soldi-per-nuovo-ccnl-e-aumenti-in-attesa-del-rinnovo/](http://orizzontescuola.it/stipendio-non-si-abbassa-nel-2019-soldi-per-nuovo-ccnl-e-aumenti-in-attesa-del-rinnovo/)

November 5, 2018

Nella bozza della legge di bilancio sono stanziati i fondi per il rinnovo del CCNL relativo al triennio 2019-2021, per la copertura dell'elemento perequativo dal 1° gennaio 2019 e per la cosiddetta indennità di vacanza contrattuale in attesa del predetto rinnovo.

## Risorse rinnovo CCNL 2019/2021

L'articolo 34 della succitata bozza prevede, ai fini del rinnovo contrattuale, lo stanziamento dei seguenti fondi:

- 1.100 milioni di euro per il 2019;
- 1.425 milioni di euro per il 2020;
- 1.775 milioni di euro a partire dal 2021.

## Elemento perequativo

L'elemento perequativo è stato introdotto con il CCNL 2016-18, al fine di garantire a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione un aumento stipendiale pari a 85 euro.

Il Contratto, infatti, ha previsto un incremento del 3,48%, valore che di per sé non assicurava l'aumento di 85 euro alle retribuzioni più basse, come quelle del personale della scuola. Pertanto è stato introdotto il succitato elemento perequativo, finanziato soltanto sino al 31 dicembre 2018.

L'intervento in legge di bilancio **assicura il mantenimento dell'aumento ottenuto (viceversa si sarebbero persi intorno a 20 euro circa).**

## Indennità di vacanza contrattuale

La bozza della legge di bilancio prevede che, in attesa del rinnovo contrattuale, si dia luogo all'anticipazione prevista dall'articolo 47 bis, comma 2, del D.lgs. 165/01, che così predispone:

*In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.*

Qualora, dunque, entro il mese di aprile dell'anno seguente alla scadenza del CCNL non si sia ancora provveduto al rinnovo, **è riconosciuto un anticipo dei benefici che saranno ottenuti con la stipula del Contratto medesimo.**

Si tratta della cosiddetta **indennità di vacanza contrattuale** pari a:

- 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019;
- 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019.

**NB:** la legge di bilancio deve essere approvata, per cui potrebbe esserci delle modifiche a quanto sopra riportato